CAMERA DEI DEPUTATI N. 4777

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORSENIGO, DONAZZON, RIGHI, BREDA, BIANCHINI

Presentata il 20 aprile 1990

Modifiche e integrazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina dell'attività di estetista

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In base alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, la categoria delle attività di estetista ha conseguito un significativo riconoscimento delle proprie legittime aspettative rappresentate da molti anni all'attenzione delle forze politiche e del Parlamento.

Tale disciplina, infatti, ha definito sul piano sostanziale il riconoscimento di una configurazione professionale autonoma ed originaria della categoria nell'ambito del settore dell'imprenditoria artigiana, come definito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato); in questa ottica è stata conferita certezza al nuovo « profilo » professionale di « estetista » secondo una connotazione differenziata rispetto alla figura dell'acconciatore (definito barbiere e parrucchiere dalla nota legge 23 dicembre 1970, n. 1142) e nettamente contraddistinta rispetto agli operatori sanitari e parasanitari.

Grazie al nuovo quadro normativo vengono sostanzialmente superati tutti i limiti connessi all'esercizio dell'attività di estetista dovuti alla generica connotazione di « mestieri affini » prevista dalla precedente normativa che aveva considerato tali attività in posizione collaterale, quasi residuale, rispetto alle attività di barbiere e parrucchiere; ma, soprattutto, vengono definitivamente superati i dubbi e le ambiguità provocati dalla carenza delle precedenti norme che spesso avevano alimentato situazioni di incertezza e di confusione, portando ad un pesante contenzioso giudiziario a carico della categoria, messa ingiustificatamente in stato di accusa per esercizio abusivo della professione sanitaria (articolo 348 del codice penale) e per la mancanza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio di stabilimenti idroterapici e di cure fisiche e massaggi (regio decreto 28 settembre

1919, n. 1924, e testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1263).

Sono note le rilevanti difficoltà che il Parlamento ha dovuto superare nel corso degli ultimi dieci anni di dibattito, soprattutto riguardo alle esigenze di definire con chiarezza i requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio dell'attività e di riconoscere il legittimo uso delle apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi nelle attività di estetista. Le varie fasi che hanno caratterizzato tale dibattito nelle ultime tre legislature si sono rivelate alterne e contrastate in quanto hanno dovuto attraversare innumerevoli passaggi nei comitati ristretti e nelle Commissioni competenti, nonché diverse trasmissioni fra la Camera ed il Senato e viceversa, superando il termine di due legislature e dovendo, quindi, affrontare numerose battute di arresto ed interminabili rinvii.

Nelle ultime fasi del dibattito della legislatura attuale, a seguito di un *iter* piuttosto travagliato che ha visto l'approvazione di un testo unificato in prima lettura dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, una modificazione sostanziale del testo da parte della corrispondente Commissione del Senato e l'ulteriore trasmissione alla X Commissione della Camera, quest'ultima ha ritenuto opportuno procedere all'approvazione della disciplina senza accogliere gli emendamenti presentati in quella sede, soprattutto in considerazione dell'urgenza di pervenire alla definizione di una normativa attesa da lunghi anni da parte della categoria.

Il testo del provvedimento, peraltro, reca in sé alcune formulazioni che, nel primo impatto con l'attuazione in sede amministrativa e regionale, hanno già provocato notevoli difficoltà di interpretazione, creando anche gravi disagi nella categoria e determinando un sostanziale disorientamento negli organi della pubblica amministrazione competenti ai vari livelli, statale, regionale e comunale, per l'applicazione della nuova disciplina.

L'attenzione deve essere richiamata, in particolare, sulla normativa transitoria dell'articolo 8 della legge n. 1 del 1990, nella quale sono previste diverse disposizioni di contenuto chiaramente contraddittorio le quali, per alcuni versi, risultano suscettibili di rilievi di incostituzionalità.

La presente proposta, senza incidere sull'assetto sostanziale della disciplina, risulta esclusivamente orientata a modificare alcuni passaggi della normativa transitoria, con l'intento di superare le contraddizioni insite nella stessa formulazione del testo e di rimuovere, altresì, le ingiustificate disparità di trattamento fra i soggetti contemplati dalla norma citata.

L'articolo 8 individua i casi nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, la qualificazione professionale di estetista è da ritenersi conseguita, enunciando una specifica casistica di condizioni e requisiti.

La norma transitoria riguarda i titolari di imprese già esercenti le attività considerate come « mestieri affini » dalla legge n. 1142 del 1970, nonché dei soci o direttori di imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento dei medesimi mestieri, a condizione che l'esercizio personale e professionale dell'attività sia stato svolto per almeno due anni.

Per i dipendenti che abbiano svolto le attività citate (mestieri affini), il periodo richiesto è di tre anni.

Nei casi in cui i periodi indicati di esercizio professionale dell'attività risultino inferiori, tali soggetti saranno tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale conseguendo un attestato di frequenza.

Apposite norme riguardano, rispettivamente, i soggetti in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di corsi di scuole professionali, autorizzati o riconosciuti, che si considerano qualificati, nonché gli allievi di corsi di formazione professionale in possesso di attestati di qualifica di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, che saranno tenuti a svolgere un corso di specializzazione con il superamento di apposito esame teorico-pratico.

Al riguardo risulta necessario prendere in esame i commi attinenti ai soggetti che, in qualità di titolari di impresa, di soci o di direttori, alla data di entrata in vigore della legge già esercitano professionalmente l'attività essendo in possesso della qualificazione professionale prevista ai sensi della previgente normativa di cui alla legge n. 1142 del 1970. Nei confronti di tali soggetti la norma prevede che, qualora l'esercizio dell'attività si sia svolto per un periodo inferiore a due anni alla data di entrata in vigore della legge medesima, il conseguimento della relativa qualificazione è subordinato all'obbligo di frequenza di un corso regionale di aggiornamento professionale.

Siffatta impostazione risulta, in primo luogo, illegittima, in quanto contrasta con i princìpi relativi all'interpretazione per la successione delle leggi nel tempo, desumibili dalle disposizioni preliminari del codice civile.

L'attenzione deve essere richiamata sulle teorie del « diritto quesito » e del « fatto compiuto » formulate dalla dottrina per tutelare le situazioni giuridiche soggettive nonché i fatti e gli effetti che si sono maturati nel periodo di vigenza della legge abrogata. In breve, secondo tali teorie una legge nuova non può ledere né vanificare quei diritti che si sono perfezionati nei soggetti e che sono entrati pienamente a far parte del patrimonio della persona in virtù della legge a quel tempo operante e successivamente abrogata; né una legge nuova può travolgere i fatti, gli effetti ed i rapporti realizzatisi sotto il regime della normativa previgente.

Volendo applicare tali indirizzi di dottrina alla fattispecie in esame, va chiaramente rilevato che i titolari di impresa, i soci ed i direttori, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione professionale ed avendo già avviato la propria attività imprenditoriale in forza delle relative iscrizioni ed autorizzazioni di cui alla precedente disciplina sostanziale prevista dalla legge n. 1142 del 1970, sono da considerarsi pienamente abilitati a tutti gli effetti all'esercizio professionale dell'attività di estetista e non possono tollerare l'apposizione di condizioni sostanziali da parte della nuova normativa per il conseguimento della qualificazione professionale. Ciò in quanto la nuova disciplina prevista dalla legge n. 1 del 1990 non può vanificare i diritti sostanziali già acquisiti dal soggetto sotto la precedente legge n. 1142 del 1970, né condizionare i fatti già maturatisi con l'avvio della relativa attività imprenditoriale.

Ciò premesso la prima modifica che si rende necessaria consiste nella soppressione, nella nuova formulazione dell'articolo 8, qui proposta dal comma 2 dell'articolo 1, che subordina il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei citati soggetti all'esercizio dell'attività per almeno due anni.

La nuova formulazione dell'articolo 8, con la soppressione che si propone, viene anche imposta dalla evidente inopportunità della norma in esame, la quale impone a titolari di imprese, a soci partecipanti ed a direttori, vale a dire a soggetti pienamente abilitati ai sensi della disciplina previgente, l'obbligo di frequentare un apposito corso di aggiornamento professionale per conseguire la relativa qualificazione, qualora abbiano esercitato professionalmente l'attività per periodi di durata inferiore a due anni, mentre il comma 5 dello stesso riconosce la qualificazione professionale a tutti coloro che risultino in possesso di titoli o diplomi di estetista rilasciati da scuole professionali, vale a dire a soggetti con una preparazione prevalentemente (se non esclusivamente) teorica, senza esperienze pratiche e senza alcuna cognizione imprenditoriale. La questione si rivela ancor più contraddittoria qualora si pensi che i titoli e gli attestati di cui risultino in possesso tali soggetti, i quali per ciò stesso sono da ritenersi qualificati, sono gli stessi titoli e attestati già conseguiti, prima di intraprendere l'attività, da quegli altri soggetti (titolari, soci, direttori) i quali, paradossalmente, per il fatto di

avere avviato l'esercizio personale e professionale dell'attività da meno di due anni, non sono considerati qualificati e sono obbligati a frequentare corsi di aggiornamento professionale.

Considerata la netta irragionevolezza della disposizione in questione – dalla quale discende una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in possesso di medesimi titoli ed attestati, ed in base alla quale si impone una discriminazione illegittima a carico di soggetti già qualificati, anche sotto il profilo dell'esperienza professionale, a tutto vantaggio di altri soggetti con medesima preparazione teorica, ma che risultano completamente privi di esperienza professionale ed imprenditoriale –, si impone la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 (relativo all'obbligo di esperienza professionale per almeno due anni) e la corrispondente modifica del comma 4 nella parte relativa all'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento professionale per i medesimi soggetti che abbiano esercitato professionalmente l'attività per meno di due anni.

Sul piano propriamente interpretativo risulta necessario evidenziare il problema attinente alla corretta applicazione della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 1 del 1990, ove si fa formalmente riferimento ai « titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini » ai sensi della precedente disciplina.

Si tratta di una previsione che il legislatore ha voluto adottare con riguardo a tutte le imprese che erano state regolarmente autorizzate all'esercizio di attività di estetista ai sensi della precedente disciplina (legge n. 1142 del 1970). Tuttavia, la relativa formulazione letterale, « mestieri affini », che si riconduce proprio alla legge n. 1142 del 1970, fa insorgere qualche dubbio interpretativo: infatti, considerato che in base alla legge citata erano considerate come « mestieri affini » le attività di « estetista », « truccatore », « estetista-visagista », « depilatore », « manicure », « massaggiatore facciale », « pedicure estetico », la norma in esame potrebbe anche essere impropriamente applicata nel senso di ammettere al riconoscimento della nuova qualifica di estetista non solo i titolari di imprese in possesso della qualificazione professionale di « estetista » ed intestatari della relativa autorizzazione comunale ai sensi della normativa previgente, ma anche tutti gli altri titolari di imprese in possesso di qualche qualifica parziale (ad esempio depilatore o truccatore), ovvero anche i barbieri e parrucchieri intestatari di autorizzazioni per semplici prestazioni di pedicure e manicure. In tal senso una simile interpretazione risulterebbe in aperto contrasto con lo spirito della norma, in quanto consentirebbe a soggetti privi di una preparazione idonea e di una formazione complessiva relativa ai diversi campi dell'attività di estetista, di essere considerati qualificati ad ogni effetto ai sensi della nuova disciplina. Ritenuto, pertanto, che tali soggetti non sarebbero portatori di alcun diritto a conseguire il riconoscimento di una qualifica di « estetista », in senso ampio e complessivo, si rende necessario modificare la formulazione attuale della norma prevedendo che la relativa qualificazione professionale sia conseguita dai titolari delle sole imprese autorizzate all'esercizio complessivo dell'attività di estetista ai sensi della legge n. 1142 del 1970.

Proseguendo nella disamina delle disposizioni transitorie l'attenzione deve essere richiamata rispettivamente sui commi 5 e 6 dell'articolo 8, i quali introducono ingiustificate discriminazioni fra soggetti in possesso di titoli analoghi.

In particolare il comma 6 consente il perseguimento della qualificazione professionale agli « allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 » solo mediante il superamento dell'esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di un corso di specializzazione di durata annuale.

Ai sensi del comma 5, invece, la qualifica è conseguita di diritto da chi sia in possesso di attestati o diplomi di estetista

rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali autorizzate o riconosciute.

In questo modo viene attuata una ingiustificata discriminazione, lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, in quanto gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale regionale o di quelli di scuole professionali autorizzate o riconosciute (rispetto ai quali, sulla base delle norme attualmente vigenti, non sussiste più alcuna sostanziale differenza riconducendosi tutti i corsi alle relative potestà regionali) certificano entrambi il raggiungimento del grado di professionalità necessario all'esercizio dell'attività di estetista in base all'ordinamento anteriore alla legge impugnata.

Quanto previsto dal comma 6, dunque, comporta una ingiustificata disparità di trattamento degli allievi che hanno conseguito attestati di qualifica in base a corso regionale, rispetto a coloro che hanno frequentato corsi di scuole professionali riconosciuti o autorizzati dagli organi dello Stato o delle regioni, conseguendo i relativi attestati o diplomi (al riguardo è stato già presentato ricorso per illegittimità costituzionale da parte della regione Liguria).

Con la presente iniziativa, pertanto, si propone di modificare l'attuale comma 5 dell'articolo 8 (comma 4 della nuova formulazione), in modo da riconoscere la qualificazione professionale, senza discriminazioni, a tutti coloro che risultino in possesso di attestati di qualifica di estetista rilasciati ai sensi dell'ordinamento regionale vigente in materia di formazione professionale, ivi compresi i diplomi e gli attestati di estetista conseguiti a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali autorizzati e riconosciuti dagli organi dello Stato antecedentemente all'istituzione delle regioni ed alla previsione delle relative potestà in materia di formazione.

In tale ottica risulta anche possibile superare la formulazione contraddittoria del comma 6 laddove parla di « allievi » dei corsi di formazione che abbiano conseguito gli « attestati di qualifica » di cui all'articolo 14 della legge n. 845 del 1978 (legge-quadro in materia di formazione professionale): va considerato, infatti, che se tali soggetti sono stati definiti allievi, non potrebbero risultare in possesso dei relativi attestati di qualifica senza perdere la loro stessa qualità di allievi; va rilevato, nel contempo, che se la norma in esame era stata elaborata al fine di adeguare il livello di qualificazione professionale degli allievi che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovavano a frequentare corsi di formazione ancora non conclusi, la relativa formulazione risulta parimenti inadeguata in quanto con essa si fa riferimento a soggetti che, comunque, abbiano conseguito gli attestati di qualifica di cui alla normativa vigente e che pertanto si dovrebbero considerare qualificati ai sensi della nuova disciplina sulle attività di estetista.

La materia richiamata deve essere esaminata con particolare attenzione riguardo agli allievi che, alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 1990, frequentino corsi regionali di formazione professionale, organizzati ai sensi della legge n. 845 del 1978, utili per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista in base alle norme previgenti sulle attività della categoria di cui alla legge n. 1142 del 1970. Tali soggetti non sono minimamente contemplati dalla normativa transitoria ed in tal senso si vedono nettamente compromessa ogni possibilità di conseguire, al termine dei relativi corsi, un attestato di qualifica utile per il riconoscimento della qualificazione professionale di estetista.

Al riguardo va evidenziato, in particolare, che alla situazione di grave disagio, anche economico, da parte degli stessi allievi (e delle loro famiglie) che si vedono rimuovere all'improvviso la possibilità di conseguire a breve un attestato di qualifica di estetista, dovendo essi allungare il corso originariamente biennale con un corso ulteriore di specializzazione [ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*], si accompagna la posizione interpretativa alquanto rigida delle regioni le quali, a fronte della formulazione carente

della normativa transitoria, si stanno orientando nel senso di ritenere che qualunque attestato di qualifica rilasciato al termine dei corsi attualmente pendenti, organizzati ai sensi della legge n. 1142 del 1970, in conformità alla legge n. 845 del 1978, sarebbe comunque privo di efficacia giuridica rispetto al conseguimento della qualificazione professionale di estetista di cui alla nuova disciplina, con la conseguenza che esso non sarebbe titolo né per iniziare un'attività imprenditoriale, né per avviarsi al lavoro dipendente con la corrispondente qualifica di estetista.

In sostanza la carenza della normativa transitoria sta provocando un autentico « congelamento » di tutti i corsi di formazione pendenti, con il rischio di mantenere in sospeso per lunghissimi periodi la posizione degli attuali allievi fino alla organizzazione degli ulteriori corsi di specializzazione da parte delle regioni, che dovrebbero essere rivolti ad integrare i livelli formativi nel frattempo raggiunti dagli allievi medesimi, in modo da fare acquisire ad essi la qualificazione professionale di estetista.

In considerazione della situazione estremamente confusa ed incerta che si sta verificando a livello regionale, con il rischio di soluzioni contraddittorie ed eterogenee che potrebbero anche alimentare un pesante contenzioso fra i soggetti interessati, le regioni e le stesse scuole professionali che operano per la categoria, risulta necessario rimuovere la discriminazione in atto, tutelando la legittima aspettativa degli allievi interessati a conseguire un attestato di qualifica di estetista in conformità alle norme previgenti. In tale ottica si propone di modificare le previsioni dell'attuale comma 6 prevedendo espressamente che gli allievi dei corsi di formazione professionale di estetista organizzati ai sensi della precedente disciplina prevista dalla legge n. 1142 del 1970, pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 1990 (20 gennaio 1990), conseguono la relativa qualifica al termine dei corsi medesimi. In virtù della soluzione che si propone, tutti gli allievi che si trovino al secondo anno di corso alla data sopra indicata potranno conseguire i corrispondenti attestati alle prossime sessioni di esame di giugno-luglio 1990, mentre per gli allievi al primo anno di corso il conseguimento di tale qualifica potrà avvenire al termine del secondo anno nelle corrispondenti sessioni d'esame di giugno 1991. Nel contempo gli interessati che vorranno avviarsi ad un corso regionale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, dovranno farlo dal prossimo ottobre 1990, iscrivendosi ai nuovi corsi organizzati in conformità ai dettami della nuova disciplina. Quest'ultima soluzione risulta percorribile, tuttavia, solo a condizione di predisporre tempestivamente i nuovi corsi regionali di qualificazione professionale contemplati dall'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, a decorrere dal prossimo ottobre 1990.

In rapporto alla gravità della situazione prospettata risulta oltremodo urgente procedere in tempi brevissimi alla discussione ed approvazione delle proposte sopra presentate in modo da offrire un contributo di certezza ai soggetti direttamente interessati (gli allievi, le scuole, e la categoria stessa), orientando anche le scelte e le iniziative spettanti alle regioni per la realizzazione di un programma organico di qualificazione professionale della categoria.

Nel contempo, sul piano dell'interpretazione autentica, conviene evidenziare che l'articolo 3, nell'individuare le modalità per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, ammette il riconoscimento dell'attività svolta nel periodo di apprendistato, ma non contempla coloro che abbiano svolto attività formative nell'ambito di contratti di formazione e lavoro (ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, della legge 19 dicembre 1984, n. 863) escludendo pertanto la rilevanza del tirocinio svolto sulla base di tale rapporto contrattuale nonostante l'identità dei due istituti richiamati ai fini del conseguimento della qualifica professionale e dell'avviamento al lavoro (su tale aspetto va richiamato il ricorso per

incostituzionalità già avanzato dalla regione Liguria).

Pertanto, al fine di rimuovere l'ingiustificata esclusione di tale modulo contrattuale, sostanzialmente affine, pur con le dovute distinzioni, al rapporto di apprendistato, risulta necessario integrare la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, indicando espressamente il riferimento ai contratti di formazione e lavoro.

Onorevoli Colleghi, come già rilevato in premessa, la legge n. 1 del 1990 corona giustamente una sostanziale aspettativa di tutta la categoria rappresentata con assiduità da oltre dieci anni: risulta indispensabile evitare che una corretta applicazione di essa possa essere sostanzialmente compromessa, ed anche vanificata, da alcune carenze di formulazione della normativa transitoria.

È con tale spirito che si sottopone la presente proposta, esprimendo l'auspicio per una approvazione rapida e tempestiva.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento, presso una impresa di estetista, di un contratto di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni, o di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista »;

2. L'articolo 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività di estetista, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)* e siano altresì in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,

come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*.

2. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1 e dai collaboratori del titolare, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera *a)* del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

3. Qualora il periodo di attività svolta sia inferiore a quella indicata nel comma 2, i dipendenti ed i collaboratori, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

4. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati al termine di corsi di formazione professionale espressamente riconosciuti o autorizzati dagli organi dello Stato o delle regioni.

5. Gli allievi che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di formazione professionale di estetista organizzati ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, conseguono la qualificazione di estetista al termine del relativo corso.

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale ».